

RICASOLI B., *presidente del Consiglio*. Non ho fatto veramente troppa attenzione ai particolari della domanda; non credeva che fosse diretta a me. Ma mi fu riferito che abbia domandato. . .

SUSANI. Ma non ho ancora annunziata tutta la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di aspettare che gli dia la parola. Il regolamento dice che nessuno può parlare se il presidente non gliene ha dato facoltà.

RICASOLI B., *presidente del Consiglio*. Mi hanno supposto che l'onorevole Susani desidera di sapere il perchè fossero vendute in Inghilterra alcune azioni destinate per la costruzione della strada maremmana.

SUSANI. Non ho detto questo.

RICASOLI B., *presidente del Consiglio*. Allora aspetterò che ripeta la sua domanda.

PRESIDENTE. Aspetteremo che venga il ministro delle finanze.

RICASOLI B., *presidente del Consiglio*. Voleva solamente dire che sono state vendute in Inghilterra perchè non si sono potute vendere altrove; i lavori sono in corso, e il Governo ha l'obbligo di continuare un impegno già preso cogli accollatori, e si è diretto in Inghilterra, perchè quivi ha avuto la buona sorte di venderle anche ad un saggio superiore a quello che avrebbe potuto ottenere altrove.

SUSANI. Io non ho domandato perchè si siano vendute in Inghilterra, piuttosto che altrove, delle obbligazioni; ho detto che i giornali inglesi avevano pubblicato che a Londra era stata aperta una sottoscrizione per un prestito Maliano. Ho detto che io supponendo la cosa meno esatta, e poichè alcuni si erano allarmati di questa misura, credeva utile di avere qualche dichiarazione in proposito.

Se questa sottoscrizione è quella delle cartelle di cui ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, io penso che sia stato bene di aver porta occasione al Governo di pubblicamente smentire una notizia la quale poteva avere effetti perniciosi sul credito pubblico italiano.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CUMULO DEGLI IMPIEGHI E DELLE PENSIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione intorno alla discussione della legge concernente il cumulo degli impieghi, delle pensioni e degli assegnamenti.

L'articolo 7 è così concepito:

« Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli. »

La parola spetta al deputato Lovito.

LOVITO. Giova avvertire anzitutto che io non farò una questione di principio.

Per legge tuttora vigente in alcune provincie del regno le pensioni di ritiro sono il risultato della ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

Secondo quest'articolo non sarebbe permesso nemmeno un assegno temporaneo ad un impiegato in ritiro, ed esso non potrebbe nemmeno ricevere una commissione anche temporanea e straordinaria.

Per esempio, un magistrato non potrà entrare in una Commissione legislativa.

Credo quindi che non sia conveniente che il Governo lo venga a privare di questo vantaggio.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

MAZZA, *relatore*. La disposizione dell'articolo 7, il quale stabilisce che nessun assegno temporaneo a carico dello Stato possa essere concesso ad un impiegato sì in attività di servizio, come in aspettativa od in riposo, oltre lo stipendio e la pensione, si fonda sopra un evidente motivo di giustizia. Infatti, quando lo Stato ha assegnato lo stipendio ad un impiegato; quando, in seguito ai servizi prestati, gli ha assegnato la pensione, in verità non c'è più una ragione per cui altri emolumenti siano corrisposti dallo Stato a questo funzionario.

L'onorevole Lovito dice: ma quando un impiegato abbia passata tutta la sua vita a servizio dello Stato e che una pensione gli sia stata accordata, per formare la quale si sia ritenuta una parte dello stipendio ch'egli ha conseguito, perchè questo impiegato non potrà aggiugnere alcun assegno alla sua pensione, quando egli faccia, a cagion d'esempio, parte di una Commissione legislativa od altra eletta per pubblico vantaggio?

Veramente l'opera che fosse per prestare un funzionario in una Commissione legislativa od in altra eletta per pubblico servizio non potrebbe avere, anche a termini di questa legge, se non una retribuzione a titolo di compenso dell'opera prestata; e come compenso d'opera sono infatti ammesse nell'articolo 8 altre retribuzioni. Ma, se si tratta di un assegno temporaneo che meriti realmente questo nome e che porti sopra il bilancio una somma di più da pagarsi insieme colla pensione al pubblico funzionario pensionato, egli è evidente che, in forza del presente articolo, quest'assegno non potrebbe ammettersi. Se poi ragioni di pubblico servizio, di pubblica utilità, esigano che lo Stato non possa privarsi dell'opera di questo funzionario e stimi opportuno di chiamarlo a far parte di una Commissione legislativa, o come che sia, vantaggiosa allo Stato, allora il Governo potrà presentare quel progetto di legge che crederà a proposito, e il Parlamento potrà, ove così stimi, derogare alla massima stabilita dal presente progetto di legge, il cui principio credo abbastanza dimostrato.

Io reputo che queste spiegazioni siano bastevoli per soddisfare all'onorevole deputato Lovito.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha la parola.

CASTELLANO. L'onorevole Mazza credo che non abbia interamente afferrato il concetto dell'onorevole proponente Lovito. Quest'ultimo non ha fatto che presentare una distinzione cardinale quanto all'argomento delle pensioni, il sistema delle quali in talune provincie è diverso da quello che esiste nelle altre.

Nelle provincie meridionali, a modo d'esempio, le pensioni non costituivano altro che la corrisponsione che si faceva agli impiegati, in linea quasi di restituzione proporzionale, di ciò che già avevano contribuito ad un apposito fondo, il quale per legge era formato per via di ritenute che la finanza dello Stato faceva sugli stipendi degli impiegati.

Ma l'onorevole Lovito domanda: quando uno di questi impiegati, che abbia acquistato diritto alla pensione per effetto ed in proporzione delle ritenute che furono fatte sul suo stipendio, venga ad esser chiamato a prestare un servizio straordinario al quale non sarebbe più obbligato dal momento che la pensione che ha non è che il corrispettivo di ciò che egli ha lasciato sul proprio stipendio, a costui potrebbe solo per questo impedirsi di godere di un assegno di una correlativa mercede straordinaria? Ecco su che cosa si fonda la do-